

N.5235-sub1/2015 R.G.



TRIBUNALE DI UDINE

ordinanza di autorizzazione

di sequestro giudiziario ex art.670 2° c.p.c.

Il Giudice Istruttore, in persona del dott. Gianmarco
Calienzo

- letti gli atti e gli allegati documenti;
- sciolta la riserva assunta all'udienza del

17 maggio 2016;

osserva.

In punto competenza, occorre osservare che la questione, trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa, non si pone, considerato che la competenza a provvedere su tale ricorso è attribuita funzionalmente al giudice istruttore della causa di merito ex art.669 quater c.p.c.. Del resto, essendo il rito cautelare dominato dall'urgenza di prevenire una situazione di *periculum "sarebbe incongruo imporre alla parte che si trovi in tale circostanze di attendere la definizione della questione di competenza"* (v. Cass.3473/1999) della causa di merito.

Osservato ciò occorre evidenziare che il "sequestro della prova" proposto ai sensi dell'art. 670 n. 2) c.p.c,



tende ad assicurare al processo le prove necessarie per l'accertamento del diritto in contesa e porle a disposizione del giudice per la decisione di merito. Parallelamente, la stessa norma tende anche a "conservare" libri, registri, documenti, modelli, campioni, etc. per permetterne l'acquisizione a tempo opportuno nel giudizio di cognizione ed è perciò strumentale all'esercizio del diritto di prova in tale giudizio.

Al fine dell'accoglimento di siffatta domanda cautelare devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) una astratta idoneità del documento a fornire elementi di prova nel giudizio di merito;
- b) l'opportunità di una custodia temporanea;
- c) una controversia sul diritto all'esibizione o alla comunicazione.

Siffatti presupposti suggeriscono una trattazione separata di ciascuno di essi.

Quanto al presupposto sub a), si è soliti ritenere che il giudice sia tenuto ad accertare con cognizione sommaria che la prova si presenti *prima facie* utile in ragione della controversia prospettata o già pendente ossia ragionevolmente strumentale rispetto alla domanda di merito. In ordine al requisito della utilità della prova, la Cassazione ha affermato che "deve escludersi che il giudice possa esigere,



al momento di disporre il sequestro, la dimostrazione che le prove da acquisire siano indispensabili e perfettamente concludenti, dato che soltanto nel processo di merito il valore della prova, sia sotto il profilo della concluzione che della indispensabilità, potrà essere compiutamente apprezzato" (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 29/10/1970).

Nella fase cautelare, pertanto, il giudice è chiamato ad un giudizio ipotetico e prognostico, posto che soltanto nella fase di merito potrà effettuarsi una valutazione compiuta del valore della prova. Ed invero, la documentazione che nel caso di specie il ricorrente chiede di essere autorizzato a sequestrare appare, *prima facie*, idonea a fornire, secondo l'allegazione dell'istante, elementi di prova a sostegno della domanda: le "domande di cessione" (ossia gli ordini di vendita) dei soci, oggetto della domanda cautelare, sono evidentemente utili e strumentali rispetto alla prova dell'eventuale mancato rispetto, da parte della Banca convenuta, dell'ordine cronologico di soddisfazione delle domande di acquisto presentate dai soci. Il requisito di cui al punto 1) deve pertanto ritenersi pienamente soddisfatto.

Il presupposto sub b), invece, consente al giudice una valutazione ampiamente discrezionale del requisito di



opportunità, non essendo necessaria la prova concreta del rischio di alterazione o distruzione del bene. L'opportunità pertanto ricorre ogniqualvolta vi sia il *periculum* in ordine alla perdita della prova nella fase del giudizio di cognizione. Nel caso di specie il fatto che la stessa resistente non abbia addotto l'esistenza di un registro o di un archivio specifico non alterabile per la conservazione e la custodia dei documenti di cui si chiede il sequestro, induce a ritenere sussistente il *periculum* sotteso alla disciplina di cui all'art.670 comma 2 c.p.c.

Senza tacere che, in una situazione siffatta, il requisito dell'opportunità ricorre anche per il fatto che, allo stato, la sola resistente ha di tali documenti il possesso e la disponibilità (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13546 del 21/12/1992).

Infine, quanto al presupposto sub c), il concetto di diritto all'esibizione può essere inteso in due differenti significati, in quanto ci si può riferire ad uno dei molti diritti soggettivi all'esibizione di una prova previsti da norme di diritto sostanziale - e quindi idonei ad essere oggetto di un vero e proprio processo di cognizione capace di concludersi con una sentenza atta al giudicato - oppure si può richiamare il diritto processuale atipico, riconosciuto a ciascuna delle parti, di ottenere l'esibizione in giudizio di



una qualsiasi fonte di prova che si trovi nella detenzione di un'altra parte o di un terzo, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 210 c.p.c. (in tale ultimo senso, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 564 del 01/03/1973). Come già accennato, infatti, il "sequestro di prove" ha la funzione di preservare l'esistenza, l'integrità e la disponibilità della prove precostituite che, pertanto, verranno verosimilmente interessate nel giudizio di merito da un ordine di esibizione. La Cassazione ha a tal proposito affermato che *"il sequestro giudiziario, regolato dall'art. 670 n. 2 cod. proc. civ., non è condizionato alla esistenza di una controversia sul diritto alla esibizione, ma è consentito ogni qual volta la cosa serva come prova e se ne riveli indispensabile l'acquisizione ai fini dell' accertamento dei fatti"* (v. Sez. 1, Sentenza n. 12705 del 22/12/1993).

Ritiene il tribunale che nell'ambito della disciplina del sequestro giudiziario di cui al 2° comma dell'art.670 c.p.c. l'espressione normativa si debba intendere in questo secondo senso.

La documentazione oggetto di sequestro è verosimilmente esistente e nella disponibilità della sola banca. "Verosimilmente esistente" in quanto dagli estratti - prodotti dal ricorrente - del Libro Soci risulta che la Banca ha acquistato azioni proprie dai propri soci, e, dal momento



che gli acquisiti sono preceduti dalle domande di cessione che i singoli soci inoltrano al CdA della resistente (v. "Domanda di Cessione" dello stesso ricorrente- doc. n. 4 atto di citazione), se ne deduce che presumibilmente anche per tali acquisti debba esservi una specifica domanda da parte del socio interessato; il fatto che tale documentazione si trovi allo stato "nella disponibilità della sola banca" concreta senz'altro un diritto all'esibizione della stessa nel senso sopra inteso. Infatti, è verosimilmente ipotizzabile che nel giudizio di merito, ai fini dell'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa azionata nel giudizio di merito (domanda di risoluzione dei rapporti di intermediazione finanziaria e domanda di risarcimento del danno), la documentazione di cui si discute sia indispensabile al fine della valutazione della condotta dell'istituto rispetto a quanto lamentato dal ricorrente. Sicchè essa, nel giudizio di merito, sarà oggetto presumibilmente di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

Risulta, pertanto, integrato anche il terzo presupposto di cui all'art. 670, n. 2), c.p.c..

Ritiene, quindi, il Tribunale che vada autorizzato il sequestro giudiziario delle Domande di Cessione relative alle operazioni di "vendita di azioni sociali alla banca" annotate

ILCASO.it



nel libro soci ("Libro de Possessi") alla date di scarico successive all'ordine di vendita di n.3750 azioni (inevaso) impartito dal ricorrente in data 28 aprile 2014, ossia alle date di scarico del 19 dicembre 2014; 13 gennaio 2015; 27 gennaio 2015 e 10 febbraio 2015 (vedi doc.e del ricorso cautelare).

Quanto all'attuazione del provvedimento ritiene il Tribunale ex art.669 duodecies c.p.c. che sia opportuno affidare ad un terzo qualificato la custodia dei predetti documenti, precisamente ad un pubblico depositario, da individuarsi nel Notaio indicato in dispositivo.

Le spese del presente procedimento saranno regolate con la sentenza che definirà la causa di merito

PQM

- a) autorizza, in favore del ricorrente e a carico della resistente -già Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., ora Banca Popolare di Vicenza S.p.A.-, il sequestro giudiziario delle "domande di cessione" relative alle operazioni di "vendita di azioni sociali alla banca" annotate nel libro soci ("Libro dei Possessi") alle date di scarico rispettivamente del 19 dicembre 2014; 13 gennaio 2015; 27 gennaio 2015 e 10 febbraio 2015;
- b) nomina custode delle "domande di cessione" di cui sub
- a) il Notaio dott. Lucia Peresson di Udine, disponendo



che copia conforme all'originale di ciascuna delle
predette domande rimanga nella disponibilità
dell'Istituto di Credito predetto.

Così deciso in Udine il 25/5/2016

Il Giudice Istruttore

Gianmarco Calienno

IL CASO.it

